

FAQ AVVISO FORMAZIONE CONTINUA

aggiornate al 10 settembre 2013

QUESITI IN MERITO AI DESTINATARI DEI PROGETTI

Un'azienda che ha sede in Lombardia e in altre regioni, può coinvolgere, oltre al personale operante in Lombardia, anche lavoratori delle sedi situate nelle altre regioni?

No. Il presente Avviso prevede quali destinatari esclusivamente lavoratori impegnati nelle sedi situate sul territorio lombardo.

Possano essere formati i dirigenti?

Sì, purché siano riconducibili alle classificazioni di "lavoratori" e "imprenditori" di cui al punto 3 "Destinatari" dell'Avviso.

E' presentabile un progetto che preveda come destinatari solo "imprenditori"?

No, in quanto, come indicato al punto 10. "Dimensione finanziaria del progetto", le attività formative rivolte agli "imprenditori", quantificate in termini di ore formazione allievo, non possono essere superiori al 30% delle ore di formazione allievo previste dall'intero progetto. L'obbligo di garantire il rispetto di tale limite a livello di intero progetto permette invece che in un progetto articolato in una pluralità di azioni, una o più di queste sia destinata a soli "imprenditori".

L'Avviso al punto 4. "Interventi ammissibili" specifica che "Ogni "lavoratore" o "imprenditore" potrà partecipare a **massimo due azioni formative** previste nell'ambito del progetto a cui partecipa l'impresa d'appartenenza". E' ammissibile che il partecipante a due azioni possa poi partecipare in veste di uditor ad altre azioni?

Sì. In merito alla partecipazione degli uditori (fino ad un massimo di 4 per ogni azione formativa), l'Avviso al punto 14. "Tempistica e modalità di attuazione dei progetti" richiede esclusivamente che siano contemporaneamente osservati i seguenti due vincoli:

- 1) appartenere ad una delle aziende coinvolte nel progetto (anche se non previste nella specifica azione)
- 2) appartenere ad una delle categorie di destinatari definite al punto 3 dell'Avviso

I cosiddetti “poli formativi” attivati e riconosciuti da Regione Lombardia nel 2005/2006, anche se non sono stati attivati concretamente negli anni successivi possono ripartire e rientrare nell’area dei “progetti di rete”?

No. I “progetti di rete” sono finalizzati esclusivamente ad uno dei soggetti dettagliati dall’Avviso al punto 4. “Interventi ammissibili”.

→ NUOVO QUESITO 16/4/13

L’Ente attuatore può chiedere finanziamenti per la formazione dei propri dipendenti? In caso affermativo può presentare un progetto come Ente attuatore e destinatario della formazione o deve obbligatoriamente rivolgersi ad un altro soggetto accreditato?

I dipendenti e collaboratori di un ente di formazione accreditato possono essere beneficiari di azioni formative previste all’interno del progetto presentato dall’ente stesso?

Dipendenti e collaboratori di soggetti potenzialmente attuatori possono anch’essi partecipare all’avviso?

Nel caso in cui l’azienda che richiede la formazione per i propri dipendenti svolge, con le sue varie articolazioni organizzative, attività di natura diversa, quindi non solo attività formativa per la quale risulta essere accreditata presso Regione Lombardia, può presentare un progetto per il quale risulti contemporaneamente ente attuatore e beneficiaria delle attività formative per i propri dipendenti impiegati nelle attività non formative?

La struttura dell’Avviso è basata su una serie di scelte operate dall’Assessorato/Direzione Generale, finalizzate ad una maggiore focalizzazione su determinati obiettivi.

Tra queste si deve ricomprendere la scelta di non prevedere una diretta presentazione da parte delle aziende, ma prevedere l’affidamento della gestione dei progetti a soggetti attuatori specificatamente identificati.

Da questo ne deve conseguire che deve restare in ogni caso netta la separazione tra gli ambiti in cui vengono identificati i fabbisogni formativi e gli ambiti a cui è affidata la realizzazione dei progetti elaborati sulla base di questi fabbisogni.

Quindi, rispondendo analiticamente ai quesiti posti, un soggetto comunque rientrante nel novero dei soggetti attuatori previsti dall’Avviso, indipendentemente dall’esclusività o meno dell’esercizio delle attività di formazione professionale :

- non può presentare un progetto aziendale che veda coinvolti i propri dipendenti e/o collaboratori, indipendentemente dall’attività da questi svolta;
- non può prevedere la partecipazione di propri dipendenti e/o collaboratori, indipendentemente dall’attività da questi svolta, in un progetto interaziendale o di rete) di cui sia soggetto attuatore;
- non può partecipare in relazione a propri fabbisogni formativi (anche se non strettamente riguardanti l’attività di formazione professionale) alla candidatura di progetti aziendali, interaziendali o di rete che vedano quale soggetto attuatore un soggetto terzo, indipendentemente

dal fatto di essere o meno presentatore di una domanda di finanziamento in una qualunque delle finestre di candidatura previste dall'Avviso.

→ AGGIORNAMENTO 16/4/13

Le Fondazioni private e le Associazioni sportive possono partecipare ad un progetto?

Le ditte individuali sono considerate ammissibili?

La struttura dell'Avviso è basata su una serie di scelte operate dall'Assessorato/Direzione Generale, finalizzate ad una maggiore focalizzazione su determinati obiettivi.

Nel rispetto delle precise esclusioni elencate dall'Avviso, sono ammissibili quali destinatari tutti i soggetti riconducibili alle tipologie "lavoratori" e "imprenditori" così come definite al punto 3. Destinatari dell'Avviso, indipendentemente dalla forma giuridica dell'impresa stessa (ditta individuale, Fondazioni o altro).

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di rispettare il vincolo di cui al punto 10. Dimensione finanziaria del progetto:

Le attività formative rivolte agli "imprenditori" di cui al punto 3), quantificate in termini di ore formazione allievo, non può essere superiore al 30% delle ore di formazione allievo previste dall'intero progetto, pena la non ammissibilità del progetto stesso.

→ AGGIORNAMENTO 16/4/13

Un'azienda speciale di un ente pubblico può presentare un progetto rivolto ai propri dipendenti e/o collaboratori a progetto?

Un'azienda speciale che abbia natura di ente pubblico e definibile quale "ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale" non può presentare progetti rivolti a propri dipendenti e/o collaboratori.

L'Avviso prevede come destinatari le " lavoratrici e lavoratori di imprese private" (punto 3. "Destinatari"), categoria che viene poi declinata per tipologie contrattuali, tra cui sono compresi i collaboratori a progetto. Sono poi esplicitamente esclusi i dipendenti pubblici, definiti come dipendenti da "amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2011, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", ovvero, come recita la norma citata:

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Questa esclusione deve quindi intendersi estesa anche alle forme contrattuali a progetto.

Viceversa queste esclusioni non si applicano alle Aziende speciali che abbiano natura di soggetto di diritto privato e che applicano per i propri dipendenti contratti di diritto privato.

Resta in ogni caso fermo quanto indicato in una precedente risposta a quesito, relativamente ai soggetti comunque rientranti nel novero dei soggetti attuatori previsti dall'Avviso.

[Può partecipare il personale in CIG? Se sì, il cofinanziamento privato è nella stessa misura?](#)

Poiché il presente Avviso è finalizzato a sostenere l'attuazione di progetti formativi elaborati da imprese lombarde a favore del proprio personale, si ritengono ammissibili anche i lavoratori in C.I.G.

Rispetto a questa tipologia di destinatari, quanto previsto al punto 11. "Azioni ammissibili" riguardo allo svolgimento delle attività formative in orario di lavoro deve quindi essere inteso in senso lato, facendo riferimento ai normali orari di lavoro dell'azienda di appartenenza.

Rispetto al costo di partecipazione di questi lavoratori alle attività lavorative, si devono distinguere le situazioni di Cassa Integrazione con riduzione parziale dell'orario di lavoro, rispetto a quelle "a zero ore".

Nel primo caso sarà ammissibile il costo del lavoro (alle condizioni previste per gli altri lavoratori) solo se la partecipazione avviene nell'ambito delle ore di effettivo lavoro, non coperte dalla CIG.

Qualora la partecipazione alle attività avvenga nelle ore coperte dalla CIG, così come nel caso di lavoratori in CIG "a zero ore", non potrà essere riconosciuto alcun costo del lavoro per le ore frequentate, neppure in termini figurativi.

Per quanto attiene il calcolo del finanziamento pubblico e del cofinanziamento privato anche alle attività fruite dai lavoratori in CIG si dovranno applicare le intensità di aiuto relative all'azienda d'appartenenza, verificando la possibilità di applicazione dell'aumento di intensità di aiuto previsto per i lavoratori svantaggiati o disabili (vedi Avviso e Allegato 5).

Si precisa che queste percentuali dovranno essere applicate sull'insieme dei costi riconducibili alla partecipazione al progetto della totalità dei destinatari di ogni singola azienda, indipendentemente dalla condizione di lavoratore in cassa integrazione. Questo in quanto il costo della formazione dei lavoratori in CIG è interamente riconducibile alla definizione di "aiuto di stato" e assoggettati quindi allo specifico regime di esenzione indicato dall'Avviso.

In sede di preventivo, non essendo prevista questa sotto-tipologia di destinatari, si opererà aggiungendo i lavoratori in CIG agli altri lavoratori, rispettando il limite massimo previsto di 10 partecipanti. Per l'indicazione del costo si utilizzerà "un valore di costo orario medio, stimato sull'insieme dei probabili partecipanti" come previsto dall'Avviso; nel determinare questo valore si potrà eventualmente già tenere conto dell'incidenza dei lavoratori in CIG.

In ogni caso, i calcoli per determinare la quota di finanziamento pubblico effettivamente spettante saranno effettuati in sede di rendicontazione, sulla base dei dati reali.

Nel caso di partecipazione di lavoratori in CIG sarà opportuno operare la determinazione del finanziamento pubblico e del cofinanziamento privato aggregando i partecipanti per azienda, come previsto dall'Avviso.

In questo modo il costo del lavoro ammissibile, determinato sulla base dei partecipanti non in CIG, potrà contribuire a coprire (in tutto o in parte) il cofinanziamento privato dovuto per la partecipazione dei lavoratori in CIG.

Nel dettaglio questo significa che il calcolo del costo del lavoro ammissibile sarà operato confrontando il costo del lavoro rendicontabile (ovvero quello quantificabile sulla base della frequenza dei lavoratori non in CIG) con il totale dei costi diretti della formazione, ridotto dal totale delle spese generali indirette (intendendo con "totale" che questi costi sono calcolati sulla base della frequenza di tutti i partecipanti, anche dei lavoratori in CIG).

Si deve comunque porre attenzione sul fatto che, anche operando come indicato, in relazione al numero di lavoratori della medesima azienda partecipanti al progetto regolarmente retribuiti e in CIG, potranno crearsi situazioni in cui il costo del lavoro ammissibile non sarà sufficiente a coprire il cofinanziamento privato obbligatorio; il finanziamento pubblico quindi risulterà inferiore ai costi della formazione ammissibili a finanziamento, differenza che resterà a carico del soggetto attuatore e conseguentemente dell'azienda partecipante.

Si segnala infine, anche in relazione all'insorgenza di situazioni di CIG nell'arco temporale intercorrente tra la presentazione del progetto e l'avvio delle azioni, che i lavoratori in CIG sono anche ammissibili in qualità di uditori, nel rispetto dei vincoli previsti a riguardo dall'Avviso.

QUESITI IN MERITO ALLA DELEGA DI ATTIVITÀ A SOGGETTI TERZI

[È ammissibile la delega di attività? Deve essere rispettato un limite del 30% o non c'è limite?](#)

Sì, la delega è ammissibile alle condizioni previste dal **Manuale Operatore Dote** nella vigente versione (n. 4 del 2 marzo 2012) che a riguardo specifica:

I casi diversi dal partenariato in cui parte dell'attività viene svolta da soggetti giuridici terzi rientrano nella tipologia degli affidamenti a terzi. In particolare quando l'affidamento riguarda attività aventi una relazione sostanziale con le finalità e gli obiettivi del progetto si ricade nella fattispecie della "delega"; per le attività aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti il progetto si ricade nella fattispecie della "acquisizione di forniture e servizi".

La delega di parte delle attività è consentita solo alle seguenti condizioni:

- *in relazione alla sola attività di docenza in caso di necessità di professionalità altamente specialistiche previa indicazione delle motivazioni e dell'importo dell'acquisizione;*
- *previa comunicazione all'Amministrazione regionale.*

Si specifica che la trasparenza nei confronti dell'Amministrazione è necessaria sia nel caso di attività svolte da partner sia di attività affidate in delega.

Nel caso di partenariato, infatti, il beneficiario interlocutore con l'AdG deve comunicare i nominativi dei partner con i rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività in fase di presentazione del progetto, nel caso di delega deve dichiarare l'intenzione di ricorrere alla delega, prima di affidare attività a terzi.

In caso di mancata comunicazione, le spese relative ad attività svolte da soggetti terzi non sono ammissibili.

[È possibile incaricare docenti interni delle aziende beneficiarie della formazione?](#)

Oltre che dal soggetto accreditato la formazione può essere erogata anche da un lavoratore dipendente della stessa impresa beneficiaria (formazione interna)?

All'interno del medesimo progetto, è possibile che un individuo sia il docente in una azione formativa e poi destinatario in un'altra azione formativa?

La struttura dell'Avviso è basata su una serie di scelte operate dall'Assessorato/Direzione Generale, finalizzate ad una maggiore focalizzazione su determinati obiettivi.

Tra queste si deve ricomprendere la scelta di non prevedere una diretta presentazione da parte delle aziende, ma prevedere l'affidamento della gestione dei progetti a soggetti attuatori specificatamente identificati.

Da questo ne deve conseguire che deve restare in ogni caso netta la separazione tra gli ambiti in cui vengono identificati i fabbisogni formativi e gli ambiti a cui è affidata la realizzazione dei progetti elaborati sulla base di questi fabbisogni.

Non è pertanto ricomprendibile nell'ambito delle attività previste dall'Avviso l'erogazione di percorsi formativi con il ricorso per la docenza a competenze specialistiche già possedute da una delle aziende coinvolte.

QUESITI IN MERITO ALLA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

→ AGGIORNAMENTO 16/4/13

Si segnala che l'inciso contenuto nelle parentesi della frase sotto riportata, di cui al punto 18. Rendicontazione dell'Avviso:

Per ogni singolo partecipante (con frequenza superiore al 25%) sarà calcolato il costo di partecipazione come segue

deve essere interpretato alla luce di quanto esplicitamente indicato al punto 14, ovvero che "verranno riconosciuti esclusivamente i costi dei partecipanti con frequenza pari o superiore al 25% delle ore di formazione previste dall'azione formativa".

I costi di frequenza di ogni singolo partecipante saranno quindi calcolati moltiplicando le ore di frequenza effettiva per il parametro orario pari a 17,35 euro e aggiungendo il costo del lavoro ammissibile, così come dettagliato al punto 18. Rendicontazione.

Esiste una manualistica aggiornata per la progettazione – gestione – rendicontazione?

Per quanto riguarda gli strumenti e le indicazioni per la corretta gestione e rendicontazione dei progetti messi a disposizione dall'Autorità di Gestione del POR FSE, si deve fare riferimento alla pagina del sito Internet della Direzione raggiungibile con il sotto indicato link:

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_IFL%2FDetail&cid=1213450828804&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213450628551&pagename=DG_IFLWrapper

Per ottenere il 50% della liquidazione intermedia è indispensabile dimostrare di aver sostenuto il 50% dei costi o è sufficiente aver erogato il 50% delle ore previste?

Come indicato dall'Avviso, al punto 17. "Modalità di liquidazione delle attività", la domanda di liquidazione intermedia potrà essere presentata dopo aver concluso azioni pari ad almeno il 50% del totale delle ore di formazione previste dal progetto, facendo quindi riferimento ai dati di preventivo e non ai dati di frequenza effettiva.

L'importo della domanda di liquidazione sarà calcolato:

- considerando le sole azioni concluse;
- considerando la frequenza dei soli partecipanti riconoscibili (con frequenza effettiva pari o superiore al 25% delle ore di formazione previste dall'azione formativa);
- utilizzando i dati di frequenza effettivi (riconoscimento costi "a processo").

Come si rendicontano i costi interni di gestione (coordinamento, progettazione, ecc.)?

Come indicato dall'Avviso, al punto 15. "Modalità di calcolo del costo del progetto", tutti i costi di realizzazione del progetto, sia diretti che di gestione (con la sola esclusione del costo del lavoro dei partecipanti), sono ricompresi in una Unità di Costo Standard (UCS) per ora formazione allievo pari a € 17,35. Al punto indicato dell'Avviso sono dettagliate le modalità di calcolo del preventivo.

Con riferimento al bando in oggetto avremmo bisogno di sapere che cosa si intenda, nel citato art. 39 del Reg. 800/2008:

- alla lettera e), per "costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione" (ad es. attività di progettazione, compresa l'assistenza alla presentazione delle domande di finanziamento, etc.);

- alla lettera f), per "costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione" (ad es. coordinamento, tutoraggio, direzione, personale amministrativo impegnato nella rendicontazione, etc.)

Si premette che le esemplificazioni proposte non risultano corrette.

In particolare la voce di costo indicata dall'art. 39 del Reg (CE) 800/2008 alla lettera f) con la definizione "costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione" deve essere riferita esclusivamente al costo del lavoro dei partecipanti al progetto di formazione nel ruolo di fruitori.

Ciò premesso, si ricorda che l'Avviso opera sulla base di Unità di Costo Standard (UCS) pari a € 17,35; come già specificato dall'Avviso al punto 15. "Modalità di calcolo del costo del progetto", questo importo

comprende una quota pari a € 15,09 che ricomprende l'insieme dei costi diretti indicati alle lettere da a) ad e) del citato art. 39 e una quota pari a € 2,26 che riguarda i costi di gestione (riconducibili alle spese generali indirette di cui alla seconda parte alla lettera f) del citato art. 39). Tali valori dovranno essere utilizzati sia in sede di preventivo, sulla base delle ore di formazione e del numero di allievi previsti; in sede di rendicontazione si opererà sulla base dei dati di effettiva partecipazione (con riferimento alle sole frequenze pari o superiori al 25% delle ore di formazione previste)

Per quanto attiene ai "costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione", di cui alla prima parte alla lettera f), in sede di rendicontazione si devono applicare le modalità di quantificazione e rendicontazione "a costi reali", basandosi sul costo orario effettivo e sulle ore di effettiva frequenza di ogni singolo partecipante.

In sede di preventivo l'Avviso consente di operare sulla base di un valore di costo orario medio, stimato sull'insieme dei probabili partecipanti; sulla base del costo del lavoro previsto così determinato e delle UCS relative ai costi diretti e ai costi di gestione sopra indicate, viene determinato il costo del lavoro ammissibile, secondo le formule riportate nell'Avviso. Si specifica che questo calcolo sarà comunque effettuato in automatico dalla modulistica di presentazione su GEFO.

Quali documenti amministrativi si controllano? Contratti? Registri? Timesheet?

Le esemplificazioni proposte sono corrette anche se non esaustive. Sarà sottoposta a controllo tutta la documentazione riferibile alla realizzazione delle attività, al fine di verificarne la corretta gestione. In particolare si sottolinea la necessità di acquisire e conservare i Curriculum Vitae dei docenti.

Rispetto ai documenti di costo, data l'applicazione del finanziamento basato su Unità di Costo Standard, avranno rilievo solo i documenti relativi al costo dei partecipanti, così come previsto dal Manuale Rendicontazione a costi reali.

QUESITI IN MERITO ALLA PROGETTAZIONE DELLE AZIONI

All'interno del medesimo progetto, è possibile prevedere più edizioni della stessa azione formativa? In caso sia possibile, si procede inserendola nella scheda progetto (all.3) come nuova azione formativa, con le stesse caratteristiche ma diversi destinatari?

Ribadendo che i progetti, indipendentemente dalla loro tipologia, devono trovare origine da reali esigenze formative espresse dal mondo aziendale, si deve comunque ritenere ipotizzabile una situazione tale per cui sia necessario prevedere l'erogazione di analoghi percorsi formativi ad un numero di partecipanti che vadano oltre il numero massimo previsto.

In questi casi si dovrà operare innanzitutto creando uno specifico percorso formativo nell'apposita sezione "offerta formativa" di GEFO per ognuna delle azioni formative che si intendono erogare (che ovviamente potranno avere contenuti identici) e quindi in sede di predisposizione del progetto progettare azioni

differenti, collegandole ognuna ad uno dei percorsi formativi creati, inserendo quindi i nominativi delle aziende coinvolte e il numero di partecipanti previsti per ognuna delle azioni.

Quando deve essere creato il percorso formativo sull'offerta formativa in GEFO? E' un passaggio successivo all'eventuale approvazione o è da effettuare per la presentazione della domanda di finanziamento?

Come indicato dall'Avviso al punto 11. Azioni ammissibili la creazione del percorso nell'apposita sezione "offerta formativa" di GEFO è parte integrante del percorso di presentazione del progetto e dovrà quindi essere effettuata prima della predisposizione del progetto, predisposizione che dovrà essere operata con la modulistica che sarà resa disponibile all'apertura di ogni "finestra".

Si sottolinea che nella sezione "offerta formativa" di GEFO è già operativa la specifica offerta denominata "percorsi di formazione continua", con il numero d'ordine 86, con la quale operare per la creazione dei percorsi formativi, specificando la/le competenze di riferimento e descrivendo i contenuti e l'articolazione del percorso formativo previsto.

→ NUOVO QUESITO 16/4/13

In fase di creazione del percorso formativo nell'ambito della sezione "Offerte formative" di GEFO, nella scheda b) Dati procedurali è richiesta l'indicazione del "Costo del corso per persona" quale dato obbligatorio. Come ci si deve comportare per la compilazione di questo campo?

Nell'ambito di questo Avviso la quantificazione del costo del corso per persona (campo predefinito come obbligatorio nella struttura della scheda) non è necessaria; si potrà quindi compilare il campo indicando 0.

In ogni caso la corretta definizione del costo per persona è data dal quoziente tra il "Costo totale azione" (come definito al punto 15. Modalità di calcolo del costo del progetto dell'Avviso e il numero dei partecipanti previsti.

Quale è il numero minimo di partecipanti per ogni azione?

L'Avviso fissa esclusivamente il numero massimo di partecipanti per azione, pari a 10.

Non è previsto un numero minimo, in quanto il finanziamento dei costi della formazione è basato su un'Unità di costo standard per ora di formazione/allievo pari a € 17,35

Una Onlus che gestisce alcune RSA può presentare azioni formative rivolte a figure socio-sanitarie quali Educatori professionali, Infermieri professionali, fisiokinesiterapisti, ASA/OSS, ; la domanda nasce dal fatto che l'Avviso specifica che i percorsi formativi dovranno fare riferimento ad una o più competenze contenute nel QRSP, dove non sono presenti queste figure di tipo socio-sanitario.

Si conferma quanto indicato dall'Avviso ovvero che i contenuti e l'articolazione dei percorsi formativi dovranno fare diretto riferimento ad una o più delle competenze, ivi comprese quelle di base e trasversali, contenute nel QRSP.

In particolare L'Avviso specifica che non sono ammissibili percorsi formativi che facciano riferimento alle competenze riferibili alle sezioni Percorsi regionali regolamentati e Figure Abilitanti del QRSP e quindi sono esplicitamente escluse le competenze relative alle figure di ASA e OSS.

Si ricorda che in sede di verifica di conformità dei progetti, il Nucleo di valutazione in particolare verificherà che le azioni siano state progettate secondo le indicazioni previste dall'Avviso ed in particolare quanto sopra indicato.

[Per la formazione è obbligatorio riferirsi solo alle competenze del QRSP o posso riferirmi a professionalità anche non rappresentate in esso?](#)

I percorsi possono essere progettati esclusivamente sulla base delle competenze inserite nel Quadro Regionale di Standard Professionali con esclusione delle competenze afferenti percorsi regolamentati e abilitante.

[È possibile effettuare corsi che prevedano il rilascio di sole alcune conoscenze e abilità di un singolo profilo QRSP, non rilasciando la competenza globale che richiederebbe un numero di ore maggiore rispetto al massimo di ore ammissibile?](#)

L'unico attestato regionale previsto dalla legge regionale n.19/2007 è l'attestato di competenza.

E' possibile rilasciare l'attestato di competenza solo ed esclusivamente se tutte le conoscenze e abilità collegate a una competenza sono state effettivamente acquisite dall'allievo.

In caso di mancata acquisizione di una competenza intera, l'ente accreditato potrà rilasciare un attestato in forma libera senza loghi istituzionali

[E' possibile presentare un progetto/azione di solo inglese?](#)

No non è possibile, è possibile progettare un percorso associando le competenze di base o trasversali a competenze tecnico professionali inserite nel QRSP; chiaramente le competenze di base e trasversali previste nell'azione formativa devono essere funzionali alla formazione tecnica professionale complessiva.

[È ammissibile la formazione obbligatoria sulla sicurezza prevista dal Testo Unico 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni 21/12/2011?](#)

No non è ammissibile al pari di tutta la formazione regolamentata e abilitante.

[È ammissibile l'attività di formazione nell'area sicurezza? Non è ben chiaro dal requisito del riferimento al QRSP; è totalmente esclusa o ammissibile in parte?](#)

E' possibile progettare un percorso associando le competenze di base o trasversali a competenze tecnico professionali inserite nel QRSP; chiaramente le competenze di base e trasversali previste nell'azione

formativa devono essere funzionali alla formazione tecnica professionale complessiva fermo restando che l'attestato regionale non assolve ai requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/08.

La formazione in ambito sicurezza può essere ammissibile in riferimento a competenze professionali, per esempio per l'utilizzo di macchinari?

E' possibile progettare un percorso associando le competenze di base o trasversali a competenze tecnico professionali inserite nel QRSP; chiaramente le competenze di base e trasversali previste nell'azione formativa devono essere funzionali alla formazione tecnica professionale complessiva fermo restando che l'attestato regionale non assolve ai requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/08.

QUESITI IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

→ AGGIORNAMENTO 19/4/13

Si segnala che le tabelle di cui alla sezione 3 - Dati riepilogativi di progetto (ed in particolare quella al punto 3.3 - Personale coinvolto nelle azioni formative) dell'Allegato 3 - Scheda progetto esecutivo, saranno compilate in automatico dal sistema GEFO sulla base dei dati inseriti nelle varie schede della sezione Azioni e non richiederanno alcun specifico intervento di compilazione.

Nel bando viene indicato che il soggetto erogatore deve essere un soggetto accreditato oppure una Università o loro consorzi.

Vorremmo sapere cosa si intende con questa dicitura., in relazione al nostro caso specifico, un Consorzio pubblico/privato, il cui capitale sociale è diviso tra numerosi soci aziendali e istituzionali, tra cui un'Università che detiene una quota di minoranza del capitale sociale

Possiamo essere considerati come ente erogatore che può operare come soggetto attuatore di progetti relativi all'Avviso Formazione Continua, pur non essendo accreditati?

No. La dicitura Università lombarde e loro consorzi ed in particolare il riferimento ai consorzi deve essere intesa in senso stretto. La specifica indicazione trae origine dalla volontà di identificare quali soggetti attuatori, tra i soggetti esclusi dall'obbligo di accreditamento per l'accesso a finanziamenti per la formazione, le sole Università; quindi anche i Consorzi a cui ci si riferisce devono essere costituiti esclusivamente tra Università e in ogni caso devono possedere natura e caratteristiche tali da configurarli come soggetti non tenuti, al pari delle Università, all'accREDITAMENTO presso Regione Lombardia.

I progetti non approvati in una finestra perché inammissibili saranno valutati nella finestra successiva in automatico o dovranno essere ripresentati?

Come specificato dall'Avviso al punto 13. "Verifica di ammissibilità e conformità dei progetti", la procedura di ammissione al finanziamento dei progetti ha inizio con la modalità "a sportello" di presentazione delle domande, con inibizione della possibilità di ulteriori presentazioni di progetti al raggiungimento delle singole soglie finanziarie previste per la finestra di candidatura.

I progetti che resteranno allo stato di bozza a seguito dell'inibizione alla presentazione sopra indicata, non saranno attivabili ai fini della presentazione nelle finestre successive.

Sarà quindi possibile ripresentare i progetti per i quali non è stato possibile portare a buon fine la presentazione per esaurimento delle risorse nelle finestre successive provvedendo alla predisposizione ex-novo del progetto, secondo l'articolazione che sarà predisposta su GEFO

Per le domande di finanziamento presentate, un Nucleo di valutazione regionale procederà alla verifica di ammissibilità e di conformità dei progetti, secondo quanto indicato al punto 13 dell'avviso.

I progetti che non saranno ammessi a finanziamento potranno essere ripresentati, come precedentemente indicato, provvedendo ovviamente a sanare le problematiche che hanno originato la non ammissibilità o la non conformità riscontrate dal Nucleo di Valutazione

[Per i progetti interaziendali quale tipo di associazione è necessaria tra le imprese partecipanti?](#)

I progetti interaziendali sono elaborati sulla base delle omogenee esigenze formative di un gruppo di imprese (almeno due), liberamente aggregatosi, a cui parteciperà esclusivamente il personale delle medesime imprese. Non è richiesta alcuna formalizzazione di questa aggregazione, che troverà comunque evidenza nella prevista Intesa tra le parti sociali, che dovrà riportare le ragioni sociali delle imprese partecipanti.

[Nel caso di progetto interaziendale, le esigenze formative citate a pag. 2 dell'Avviso sono relative alla singola impresa oppure devono essere comuni a tutte le imprese facenti parte del progetto interaziendale?](#)

[In altre parole, i contenuti formativi dell'Azione relativa all'impresa 1 devono essere gli stessi dell'impresa 2, 3, ... oppure ogni azione ha i suoi contenuti che rispecchiano l'esigenza formativa di quell'azienda, ma non necessariamente delle altre inserite nel medesimo progetto interaziendale?](#)

L'Avviso, al punto 4. "Interventi ammissibili" in merito ai progetti interaziendali e di rete specifica che devono rispettivamente essere elaborati "base delle omogenee esigenze formative di due o più imprese" e "sulla base delle esigenze formative di uno dei seguenti "soggetti collettivi".

Per rispondere correttamente a queste previsioni, dalla progettazione complessiva deve emergere la rispondenza a questa trasversalità e omogeneità delle esigenze formative da cui trae motivazione la presentazione del progetto. Il che non si deve tradurre meccanicamente nel fatto che tutte le azioni formative debbano prevedere la partecipazione del personale di due o più imprese., ma d'altro canto un progetto non potrà rientrare nella definizione di progetto interaziendale o progetto di rete (e quindi non potrà essere ammesso a finanziamento in quanto non rientrante nelle tipologie previste) se si configurerà come mera sommatoria di progetti aziendali.

Quindi per rispondere alle esigenze formative di singole imprese dovranno essere presentati specifici progetti aziendali, eventualmente articolati in più azioni specifiche.

[Le risorse rese disponibili nelle varie finestre sono articolate anche su base provinciale?](#)

No, non è prevista una ripartizione delle risorse su base provinciale, fatta salva la riserva prevista per i progetti aziendali/interaziendali interamente finalizzati alla formazione di personale di aziende localizzate nei territori lombardi interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012

→ **AGGIORNAMENTO 16/4/13**

[Quali sono le modalità con cui caratterizzare il progetto/domanda di finanziamento per poter accedere alla riserva del 5% per la formazione di personale di aziende localizzate nei territori lombardi interessati dagli eventi sismici?](#)

Si precisa innanzitutto che GEFO prevederà uno specifico “bando” definito “FORMAZIONE CONTINUA - progetti aziendali o interaziendali territori lombardi interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012”, finalizzato alla presentazione di questa tipologia di progetti.

Poiché questi progetti devono essere **interamente finalizzati** alla formazione di personale di aziende localizzate nei territori lombardi interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, la condizione per poter presentare progetti su questo specifico “bando” è che tutte le aziende partecipanti presentino nel proprio profilo almeno una sede operativa negli specifici territori indicati nell’allegato 1 della l.r. 16/7/2012 n 12 e dall’art. 67-septies del d.l. del 22/6/2012 n 83, convertito dalla legge del 7/8/2012 n 134.

La mancata presenza nel profilo di una sede operativa così identificabile non permetterà l’inserimento dell’azienda nel progetto.

Di conseguenza un progetto che coinvolga personale di aziende localizzate sia in zone sismiche sia in altre zone, non potrà essere presentato su questo specifico “bando”.

Viceversa non è esclusa la possibilità che un progetto che coinvolga esclusivamente personale di aziende localizzate in zone sismiche possa essere presentato nel “bando” relativo ai progetti aziendali/interaziendali non riservati. In particolare questo potrà avvenire in caso di esaurimento delle risorse riservate, con la conseguente impossibilità di presentazione di ulteriori progetti; si precisa che in questi casi si dovrà provvedere ad una nuova presentazione nel “bando” definito “FORMAZIONE CONTINUA - progetti aziendali o interaziendali”, inserendo nuovamente tutti i dati richiesti.

Si precisa infine che la riserva di risorse è prevista per la sola tipologia “progetti aziendali/interaziendali” e non è applicata ai “progetti di rete”.

[Sono previste procedure di emergenza in caso di malfunzionamento di GEFO? Per rispettare i tempi è possibile inviare il progetto con posta elettronica certificata?](#)

No. L'unica modalità prevista per la predisposizione dei progetti e per l'inoltro delle domande di finanziamento è tramite GEFO

QUESITI IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE AZIONI

[Si può fare formazione ad agosto?](#)

Sì, tenuto conto di quanto previsto al punto 11. "Azioni ammissibili" rispetto allo svolgimento delle attività formative in orario di lavoro.

Il riferimento al mese di agosto di cui al punto 14. "Tempistica e modalità di attuazione dei progetti", deve essere inteso solo con stretto riferimento al calcolo delle soglie temporali indicate per l'avvio, la conclusione e la rendicontazione dei progetti

[Le azioni formative possono essere erogate al di fuori dell'orario di lavoro di base, posto che vengano erogate durante ore retribuite in forma di straordinario?](#)

No. Come indicato dall'Avviso al punto 11. "Azioni ammissibili", le attività formative dovranno essere svolte in orario di lavoro, senza ricorso al lavoro straordinario

[E' possibile estendere la partecipazione alle attività formative ad Uditori paganti, pertanto non rientranti nella elaborazione del Progetto e nei relativi costi?](#)

Assolutamente no.

In merito alla partecipazione degli uditori, possibile fino ad un massimo di 4 per ogni azione formativa, l'Avviso al punto 14. "Tempistica e modalità di attuazione dei progetti" prevede specifici requisiti:

- 1) appartenere ad una delle aziende coinvolte nel progetto (anche se non previste nella specifica azione);
- 2) appartenere ad una delle categorie di destinatari definite al punto 3 dell'Avviso.

Non è ammessa qualsiasi altra forma di partecipazione, tanto meno a fronte del pagamento di un corrispettivo, che si configura come irregolarità nella gestione del progetto.

[Quali conseguenze sono previste qualora gli uditori – dato che non sono fruitori di alcun finanziamento pubblico – presenti ad azioni formative magari anche solo parzialmente, fossero superiori a 4?](#)

l'Avviso al punto 14. "Tempistica e modalità di attuazione dei progetti" stabilisce specifiche modalità per la partecipazione degli uditori, sia in merito al numero (massimo 4) che ai requisiti (come richiamato in altre risposte). La non osservanza di queste modalità si configura come irregolarità nella gestione del progetto.

Gli skill dei docenti sono quelli previsti dall'accREDITAMENTO?

I docenti devono possedere i requisiti professionali minimi previsti nel DDUO n. 9749 del 31/10/2012

È possibile svolgere i corsi in sedi diverse da quelle accreditate? In particolare è possibile l'utilizzo di spazi adeguati alla formazione presso le aziende?

La formazione è ammessa esclusivamente o presso la sede accreditata o presso la sede aziendale.

È ammessa la formazione presso la sede dell'impresa?

La formazione è ammessa esclusivamente o presso la sede accreditata o presso la sede aziendale.

E' possibile fare formazione in modalità "outdoor", fuori dall'azienda?

La formazione è ammessa esclusivamente o presso la sede accreditata o presso la sede aziendale.

→ AGGIORNAMENTO 10/09/13

Quali sono i tempi di validazione delle sedi occasionali garantiti da Regione Lombardia?

Le uniche sedi occasionali permesse dall'avviso sono le sedi delle aziende i cui dipendenti partecipano all'azione formativa. Anche in questo caso è necessario, prima di avviare i corsi, comunicare la sede ed attendere la validazione che avverrà entro 3-4 giorni.

Può essere rilasciato un attestato con logo Regione Lombardia agli uditori?

L'attestato di competenza regionale può essere rilasciato a chi, indipendentemente se finanziato o meno, frequenta il percorso, firma regolarmente il registro didattico e acquisisce competenze intere comprensive di tutte le conoscenze e abilità collegate

Per percorsi brevi che non formano i partecipanti rispetto a una competenza intera, rilasciamo una attestazione libera di frequenza senza logo regionale?

Sì, in caso di mancata acquisizione di una competenza intera, l'ente accreditato potrà rilasciare un attestato in forma libera senza loghi istituzionali

QUESITI IN MERITO ALL'INTESA TRA LE PARTI SOCIALI

E' previsto un format di Intesa?

No. Come previsto dal punto 5 dell'Avviso il testo che sarà predisposto deve però obbligatoriamente contenere:

- il titolo del progetto cui l'intesa si riferisce;
- il soggetto attuatore individuato, di cui al successivo punto 6;
- nel caso di progetti aziendali/interaziendali, la/le ragione/i sociale/i della/delle imprese partecipanti;
- nel caso di progetto di rete, i dati necessari ad identificare il soggetto collettivo a cui è rivolto il progetto;
- gli obiettivi di massima degli interventi formativi previsti dal progetto.

[Se il progetto non viene finanziato l'Intesa tra le parti sociali può essere utilizzata per la presentazione in una finestra successiva?](#)

Se non è stato possibile procedere all'invio della domanda di finanziamento per esaurimento delle risorse previste e conseguente inibizione all'invio, la risposta è positiva.

Se la domanda è stata presentata, ma il progetto non è stato finanziato a seguito del riscontro da parte del Nucleo di Valutazione di problematiche che hanno originato la non ammissibilità o la non conformità, per la ripresentazione del progetto si dovrà prioritariamente sanare tali problematiche e conseguentemente verificare che impatto hanno avuto sul testo e sui contenuti dell'Intesa, provvedendo se necessario alla sottoscrizione di un nuovo testo.

→ NUOVO QUESITO 19/4/13

[L'Avviso, in merito all'intervento nella stesura dell'Intesa tra le parti sociali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni dei datori di lavoro, specifica che queste debbano operare "in sistemi di rappresentanza firmatari di CCNL". Per identificare correttamente quali organizzazioni e quali livelli \(di categoria e/o territoriali\) a quali regole ci si deve attenere?](#)

Al fine di rispondere adeguatamente ai principi di trasparenza sulla base dei quali l'Avviso prevede che il progetto sia accompagnato da un'Intesa tra le parti sociali, si ritiene sufficiente attenersi ai seguenti principi:

Ogni progetto **aziendale** dovrà essere accompagnato, a pena di inammissibilità, da un'intesa sottoscritta dall'azienda e dalle RSU/RSA, ove queste siano presenti; nel caso queste non siano presenti, l'Intesa dovrà essere sottoscritta da almeno una delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato dall'azienda, a cui si dovrà fare esclusivo riferimento.

Ogni progetto **interaziendale** o **di rete** dovrà essere accompagnato, a pena di inammissibilità, da un'intesa sottoscritta da almeno una organizzazione sindacale e da una organizzazione dei datori di lavoro firmatarie di CCNL

Per l'individuazione delle organizzazioni sopra definite, a cui proporre la sottoscrizione dell'Intesa, si farà riferimento all'insieme dei CCNL applicati nelle aziende coinvolte nel progetto, individuando le organizzazioni maggiormente ricorrenti; potrà essere indifferentemente coinvolto il livello di categoria o quello territoriale.

È fatta salva la facoltà per le organizzazioni di rappresentanza firmatarie di CCNL di concordare modalità organizzative tese a facilitare sui diversi territori la stipula di dette intese.